





VADEMECUM SCIOPERO

Obblighi dell'azienda e del dipendente

- il dipendente non deve preventivamente comunicare la propria adesione allo sciopero all'azienda.
- l'azienda ha il diritto/dovere di individuare i dipendenti da inserire nei contingenti minimi e inviare loro entro 5 giorni dalla data dello sciopero la comunicazione di "esonero dallo sciopero" ovvero di recarsi in servizio il giorno dello sciopero;
- qualora il dipendente inserito nei contingenti abbia intenzione di aderire allo sciopero deve inviare, entro 24h dal ricevimento dell'ordine di prestare servizio, una comunicazione all'azienda della volontà di aderire allo sciopero e quindi di essere sostituito;
- l'azienda ha il dovere di verificare la possibilità di sostituzione del dipendente: se tale sostituzione non è possibile l'azienda ha il diritto di obbligare il dipendente a lavorare.
- l'azienda deve quindi comunicare al dipendente di averlo sostituito o meno e quindi che egli può scioperare o che deve lavorare: nel caso in cui tale comunicazione non viene inviata si consiglia di andare a lavorare e eventualmente di contestare in seguito l'abuso compiuto dall'azienda.
- il lavoratore può scioperare indipendentemente dall'essere iscritto o no ad un sindacato.

Prestazioni non indispensabili in caso di sciopero

- l'esecuzione di esami diagnostici (ematochimici, radiologici, ecc.) di routine, non urgenti. Pertanto si ritiene che la programmazione ordinaria non deve essere predisposta;
- l'assistenza e la predisposizione di interventi chirurgici programmati, rinviabili e non urgenti. Ogni programmazione pertanto si ritiene non dovrà essere predisposta. E' richiesta la comunicazione alla O. S. dichiarante lo sciopero nazionale di eventuali procedure difformi dalla presente determinazione;
- l'esecuzione del "giro medico" in quanto effettuabile dal personale dirigente anche senza la presenza dell'infermiere. Il personale infermieristico in ogni caso garantirà la corretta somministrazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche non deferibili nel tempo;
- l'esecuzione delle attività alberghiere per le persone autosufficienti;
- il rifacimento del letto dei pazienti autosufficienti;
- accompagnare il paziente a visite o esami non urgenti.



Ricordati che il diritto allo sciopero è un diritto individuale in capo ad ogni singolo lavoratore, che è sancito e garantito dalla Costituzione Italiana e il cui esercizio non può essere precluso e/o limitato se non per quanto riguarda le modalità di erogazione dei servizi di pubblica utilità.